

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che la [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024](#) pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n.202 del 29 agosto 2024](#), **ha prorogato di ulteriori 12 mesi, fino al 28 agosto 2025, lo stato di emergenza** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 06 ottobre 2023:

*Si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023** è stata pubblicata l'Ordinanza n. 1023 del 15 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile recante interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.*

Ambito di applicazione:

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza, l'Articolo 9 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Termini e modalità della richiesta:

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 30-11-23; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione:

I mutuatari hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

- ❖ *sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di*

sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;

- ❖ *sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.*

Condizioni:

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva o spesa istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive.

Si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la Banca provvede a consegnare al cliente.

Il personale della Filiale rimane a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

Chiari, 24 settembre 2024